



# COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

<http://www.comune.brossasco.cn.it> e-mail: [segreteria@comune.brossasco.cn.it](mailto:segreteria@comune.brossasco.cn.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Adottato con deliberazione C.C. n. 26 del 26/11/2012

Modificato con delibera C.C. n. 32 in data 10/11/2022

## Capo I

### DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

#### Art. 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del DPR 10 settembre 1990, n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

#### Art.2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretromadre e neonato morti nell'atto del parto.

#### Art.3

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### Art.4

I feretri, da deponersi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di inco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm 2,5.

#### Art.5

Sul feretro da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento del registro dei premissi di seppellimento.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli art 30 e 31 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e che si intendono riportati.

#### Art. 6

Il Sindaco può autorizzare in qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi periodo dell'anno ad eccezione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre l'estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il Coordinatore Sanitario constati non la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, dovranno, comunque essere osservate tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### Art. 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere deposita all'Ufficio di Stato Civile.

#### Art. 8

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 9

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### Art. 10

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della classe con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dell'art. 410 del codice penale

### Capo II

#### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### Art. 11

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è municipalizzato con diritto privativa a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR IO settembre 1990 n. 22885, nel territorio Comunale il medesimo è dato in Concessione a terzi.

#### Art. 12

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia quando vengano richiesti servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto del cadavere e le loro rimessi si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR n. 285/1990.

#### Art. 13

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso del cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### Art. 14

I morti giacenti sul suolo pubblico, i morti nei luoghi pubblici o lungo la via pubblica, per infortunio o altra causa, verranno trasportati all'obitorio convenzionato con questa ASL CN I dell'Ospedale di Saluzzo.

#### Art. 15

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguente le prescrizioni di cui all'art 18 del DPR 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'esterno, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### Art. 16

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 17

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### Art. 18

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### Art. 19

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### Art. 20

Per il trasporto di salme all'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. Di formalina F.U. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate e la cui destinazione si raggiunge dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto avviene trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione

#### Art. 21

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### Art. 22

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con RD 1° luglio 1939 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato delle Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con RD 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 23

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo i casi in cui le onoranze sono vietate dal Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.

#### Art. 24

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### Art. 25

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 26

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui gli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del ricevimento.

### Capo III

## INUMAZIONI

#### Art. 27

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro identità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### Art. 28

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 29

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### Art. 30

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più

profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### Art. 31

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice delle casse.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 32

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa e sepolti in una stessa fossa.

#### Art. 33

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### Art. 34

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombeprivate sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato

negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### Art. 35

Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Le scritture devono essere limitate al cognome, nome, età condizione delle persone defunte, all'anno, mese, giorno della morte e del nome di che fa porre il ricordo. dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre integrative.

### Capo IV TUMULAZIONI (Sepolture private)

#### Art. 36

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglie o monumentali;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

#### Art. 37

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 38

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 36 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 39

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### Art. 40

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti , corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;

i fratelli e le sorelle consanguinee e rispettivi coniugi e/o conviventi; il coniuge e/o conviventi.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni della prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nella condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990.

#### Art. 41

La concessione ha durata di novantanove anni e può essere rinnovata, qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza non viene regolarizzato il rinnovo, il manufatto rientra nella proprietà del Comune che può disporre l'estumulazione delle salme, o dei resti mortali contenuti, per procedere a nuova assegnazione.

#### Art. 41 bis

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
- b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- c) in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari, essendo quelli disponibili comunali di non gradimento del richiedente;
- d) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- e) in loculi comunali, ancora disponibili, in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti;

Nel caso in alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

Nel caso in cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il

richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di polizia mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.

Nel caso in cui alla lettera c) la tumulazione provvisoria è da intendersi in via eccezionale di persona estranea, per cui non si avrà diritto al rimborso della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali che è stata all'atto della richiesta depositata.

Nel caso in cui alla lettera d) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrairà 1/3 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei e per il primo anno 1/3 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

Nel caso di cui alla lettera e) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrairà 1/3 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai sei mesi per l'occupazione o per il primo anno 1/3 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari l'estumulazione dovrà essere fatto entro un anno, altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata con invito a integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data effettiva occupazione). Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezionale dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

#### Art. 42

Gli ossari, considerata la capienza di ogni singolo ossario, gli stessi possono contenere fino a due cassetine di resti ossei o due urne cinerarie.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di 30 anni dalla data del contratto di concessione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo-ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Se entro sei mesi dalla data di scadenza, non sarà regolarizzato il rinnovo, il Comune rientrerà in possesso del loculo/ossario e procederà a riassegnarlo, dopo averlo reso libero.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, messi a disposizione del Comune e da concedersi dietro il pagamento della tassa di concessione di cui al precedente articolo 38. Il relativo diritto di concessione ha la durata di 30 anni dalla concessione.

#### Art. 43

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dal Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### Art. 43 bis.

E' consentita, previa deliberazione della GC la retrocessione al Comune di concessione di area e loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro due anni dalla data di rilascio della concessione, il comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall 'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data di retrocessione in ogni altro caso.

I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

#### Art. 44

La concessione di aree per la costruzione di tombe famigliari o monumentali è subordinata alla disponibilità e la durata della concessione è fissata in anni novantanove.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dall 'Ufficio Tecnico Comunale devono essere redatti nel rispetto delle linee guida approvati con delibera c.c. nr. 06 di data 03-04-2012.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

#### Art. 45

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di abbandono , prima della scadenza contrattuale, il Comune rientra nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione a chiunque.

Lo stato di degrado e di abbandono è certificato da perizia dell'Ufficio tecnico comunale.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Qualora, prima della scadenza naturale del contratto, e dopo avere edificato una tomba di famiglia, i concessionari intendano rinunciare al diritto, possono, su istanza, retrocedere il manufatto al Comune, che, se accoglierà l'istanza, rimborserà il 50% del valore del manufatto , su perizia giurata del tecnico comunale. L'accoglimento, ovvero il diniego, è deliberato dalla giunta comunale.

#### Art. 46

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dal Sindaco.

#### Art. 47

Le concessioni di aree per tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento , la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del omune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di

pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la conferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### Art. 48

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli articoli 98 e 99 del DPR 285/ 1990.

#### Art. 49

La concessione delle tombe, ossari o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

#### Art. 49 bis.

Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

#### Capo V

### ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

#### Art. 50

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde allorché, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del DPR 285/90 .

#### Art. 51

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco.

#### Art. 52

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliergle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tali casi i resti devono essere chiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art.26.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### Art. 53

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell 'Autorità Giudiziaria .

Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, questa non sia già avvenuta in modo completo.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di 30anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine di minimo di 5 anni.

#### Art. 54

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 10 settembre 1990, n.285

#### Art. 55

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite, dopo avere dato comunicazione preventiva alle autorità sanitarie competenti.

In caso di esumazioni straordinarie e ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sale delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'Igiene.

#### Art. 56

Per eseguire esumazioni o estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria per indagine nell'interesse della giustizia o autorizzate dal Sindaco per il trasporto delle salme in altra sepoltura o cremazione dovrà essere tenuto in considerazione il tempo trascorso dalla sepoltura.

Esaminata la cassa sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello , coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Gli indumenti e i mezzi di protezione utilizzati dai necrofori, custodi, fissatori e a tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o esumazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione e quindi essere disinfettati secondo le indicazioni prescritte dalle Autorità Sanitarie.

#### Art. 57

Nei casi di esumazioni o di estumulazione autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.

### CAPO VI

#### CREMAZIONI, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

#### Art. 58

Per quanto riguarda la disciplina di cremazioni, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri si rinvia all'apposito regolamento comunale

### Capi VII

#### POLIZIA DEL CIMITERO

#### Art. 59

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### Art. 60

E' autorizzata l'introduzione di automezzi unicamente per l'espletamento delle funzioni funebri:

E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

#### Art. 61

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti al miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

#### Art. 62

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### Art. 63

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### Art.64

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure do provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### Art.65

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### Art.66

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.

#### Art.67

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all 'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### Art. 68

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o a altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### Capo VIII

#### CONTRAVVENZIONI

#### Art. 69

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### Capo IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e nel TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 71

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.